

La finanziaria 2006

ItaliaOggi continua la pubblicazione della legge finanziaria 2006, commentata comma per comma. La prima parte è stata pubblicata su ItaliaOggi di mercoledì 21, la seconda giovedì 22, la terza venerdì 23 dicembre

comma 300

Al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 37, al comma 1, primo periodo, le parole: "di formazione-lavoro" sono sostituite dalle seguenti: "di formazione specialistica";
- b) all'articolo 39:
- 1) il comma 2 è abrogato;
 - 2) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Il trattamento economico è costituito da una parte fissa, uguale per tutte le specializzazioni e per tutta la durata del corso, e da una parte variabile, ed è determinato annualmente con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dell'economia e delle finanze, avuto riguardo preferibilmente al percorso formativo degli ultimi tre anni. In fase di prima applicazione, per gli anni accademici 2006-2007 e 2007-2008, la parte variabile non potrà eccedere il 15 per cento di quella fissa»;
 - 3) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
«4-bis. Alla ripartizione ed assegnazione a favore delle università delle risorse previste per la finanzia-

mento della formazione dei medici specialisti per l'anno accademico di riferimento si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dell'economia e delle finanze»;

- c) all'articolo 41, il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. A decorrere dall'anno accademico 2006-2007, ai contratti di formazione specialistica si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 26, primo periodo, della legge 8 agosto 1995, n. 335, nonché le disposizioni di cui all'articolo 45 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326»;
- d) all'articolo 46, il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Agli oneri recati dal titolo VI del presente decreto legislativo si provvede nei limiti delle risorse previste dall'articolo 6, comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, e dall'articolo 1 del decreto-legge 2 aprile 2001, n. 90, convertito dalla legge 8 maggio 2001, n. 188, destinate al finanziamento della formazione dei medici specialisti, incrementate di 70 milioni di euro per l'anno 2006 e di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2007»;
- e) all'articolo 46, il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Le disposizioni di cui agli articoli da 37 a 42 si applicano a decorrere dall'anno accademico 2006-2007. I decreti di cui all'articolo 39, commi 3 e 4-bis, sono adottati nel rispetto

del limite di spesa di cui al comma 1. Fino all'anno accademico 2005-2006 si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257».

comma 301

I piani di investimento immobiliare sono deliberati dall'INAIL sulla base delle finalità annualmente individuate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Ministro della salute e il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Il Ministro della salute, con proprio decreto, individua i singoli interventi di edilizia sanitaria da realizzare in ciascun anno, in relazione alla programmazione sanitaria nazionale e regionale. La realizzazione degli interventi deliberati dall'INAIL è approvata dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nel rispetto delle compatibilità degli obiettivi di finanza pubblica assunti con il patto di stabilità e crescita.

comma 302

Per favorire la ricerca oncologica finalizzata alla prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione, lo Stato destina risorse aggiuntive e promuove un programma straordinario a carattere nazionale per l'anno 2006, comprensivo anche di progetti di innovazione tecnologica e di progetti di collaborazione internazionale.

comma 303

Le linee generali del programma di cui al comma 302, le modalità di attuazione e di raccordo con il programma di ricerca sanitaria di cui all'articolo 12-bis del decreto legislativo 30 dicembre

1992, n. 502, e successive modificazioni, nonché l'individuazione dei soggetti pubblici e privati attraverso cui il programma straordinario è realizzato, sono adottati con decreto del Ministro della salute, da emanare entro il 15 febbraio 2006.

comma 304

Per la realizzazione del programma straordinario a carattere nazionale di cui al comma 302 è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2006, da assegnare ai soggetti individuati ai sensi del decreto del Ministro della salute di cui al comma 303, previa stipula di apposite convenzioni con il Ministero della salute.

comma 305

Per favorire la ricerca finalizzata alla sicurezza degli alimenti destinati all'uomo e agli animali, nonché sulla salute e il benessere degli animali, da realizzare da parte degli Istituti zooprofilattici sperimentali, nell'ambito del programma di ricerca sanitaria di cui all'articolo 12-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, e dei relativi finanziamenti, è riservata, per l'anno 2006, una quota di 10 milioni di euro.

comma 306

Il comma 467 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è abrogato.

comma 307

Considerato che i farmaci di automedicazione già dispongono di confezioni di dimensioni appropriate ai fini terapeutici, al comma 1 dell'articolo 1-ter del decreto-legge 27 maggio 2005, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 149, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ad esclusione dei farma-

ci di automedicazione».

comma 308

Per consentire all'ASSR di far fronte, tempestivamente e compiutamente, ai compiti previsti dai commi 280 e 282 in materia di liste di attesa, e in particolare per l'attività di supporto al Ministero della salute nel monitoraggio dei tempi di attesa, nonché ai compiti fissati dall'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e dalla citata intesa Stato-regioni del 23 marzo 2005, il Ministro della salute può disporre presso l'Agenzia medesima, su richiesta della stessa, il distacco fino a 10 unità di personale di ruolo del Ministero della salute, senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato. Il programma annuale di attività dell'Agenzia prevede, negli anni 2006, 2007 e 2008, uno specifico piano di lavoro per la realizzazione dei compiti di cui al presente comma, senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato.

comma 309

Al fine di assicurare, con carattere di continuità, la realizzazione del programma di attività dell'Agenzia prevede, negli anni 2006, 2007 e 2008, uno specifico piano di lavoro per la realizzazione dei compiti di cui al presente comma, senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato.

comma 310

Al fine di razionalizzare l'utilizzazione delle risorse per l'attuazione del programma di edilizia sanitaria di cui all'articolo 20 del-

continua a pag. 52

Il commento

COMMA 300

Nuove disposizioni in materia di contratti di formazione per gli specializzandi in medicina e chirurgia. La disciplina che regola la circolazione dei medici e il reciproco riconoscimento dei diplomi rimane sempre il dlgs n. 368 del 1999 al quale però vengono apportate delle modifiche: il vecchio contratto di formazione e lavoro viene sostituito da quello di «formazione specialistica» e il compenso è costituito da una parte fissa, uguale per tutte le specializzazioni e per tutta la durata dei corsi e da una parte variabile. Tale trattamento economico verrà determinato ogni anno e per gli anni accademici 2006-2007, e 2007-2008, la parte variabile non potrà eccedere il 15% di quella fissa. I titolari di contratti di «formazione specialistica» sono tenuti all'iscrizione presso una apposita gestione separata, presso l'Inps, e finalizzata all'estensione dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità e la vecchiaia ai sensi della legge n. 333 del 1995. Inoltre, i fondi destinati al finanziamento della formazione dei medici

specialisti vengono incrementati di 70 milioni di euro per il 2006 e di 300 milioni di euro annui a partire dal 2007.

COMMA 301

Con decreto del ministero della salute verranno individuati gli interventi di edilizia sanitaria da realizzare nell'anno, in relazione alla programmazione nazionale e regionale. I piani di investimento immobiliare verranno deliberati dall'Inail sulla base delle finalità annualmente individuate con decreto.

COMMA 302-305

Risorse aggiuntive in favore della ricerca. Lo stato, per il 2006, favorisce lo studio oncologico finalizzato alla prevenzione, diagnosi, cura, riabilitazione, e promuove un programma straordinario a carattere nazionale. Per la realizzazione di tale progetto, sono stanziati 100 milioni di euro, da assegnarsi ai soggetti individuati dall'art. 12-bis del dlgs n. 502 del 1992 (università), il Consiglio nazionale delle ricerche e gli altri enti di ricerca pubblici e privati, nonché imprese pubbliche e private). Le linee genera-

li del programma, che comprende anche progetti di innovazione tecnologica e collaborazioni internazionali, con le relative modalità di attuazione, stabilite ex art. 12-bis del dlgs 30/12/1992, sono adottate con decreto ministeriale entro il 15 febbraio 2006.

Lo stato, inoltre, stanziava sempre per l'anno 2006, una quota di 10 milioni di euro in favore della ricerca sulla sicurezza alimentare destinata a uomini e animali da assegnarsi per quest'ultima categoria a istituti zooprofilattici sperimentali.

COMMA 306

Soppressa la norma sull'Iva ridotta alle cooperative che prestano servizi socio-sanitari a persone svantaggiate. L'agevolazione, prevista nella precedente Finanziaria, non aveva ancora trovato applicazione. (comma 467, art.1 legge n. 311 del 30/12/2004)

COMMA 307

L'Agenzia italiana del farmaco non è tenuta a individuare tra i farmaci di automedicazione le specialità per le quali

devono essere previste confezioni monodose o contenenti una singola unità posologica. Infatti, poiché i farmaci di automedicazione già dispongono di confezioni appropriate ai fini terapeutici, essi vanno esonerati da tale procedura

COMMA 308-309

L'Agenzia per i servizi sanitari regionali, previa autorizzazione del ministro della salute, può disporre il distacco fino a 10 unità di personale di ruolo del ministero della salute, senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello stato. Questo può avvenire al fine di consentire all'Agenzia di far fronte in maniera tempestiva alla riduzione delle liste di attesa e in particolare all'attività di supporto al ministero della salute dei tempi di attesa. Per gli anni 2006, 2007 e 2008 è stato previsto un piano di lavoro per la realizzazione di tali compiti.

Per assicurare continuità al programma di riduzione delle liste di attesa, gli organi dell'Agenzia (presidente del consiglio di amministrazione, consiglio di

continua a pag. 52

segue da pag. 51

la legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni, gli accordi di programma sottoscritti dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 5-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, e dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, decorsi di diciotto mesi dalla sottoscrizione, si intendono risolti, limitatamente alla parte relativa agli interventi per i quali la relativa richiesta di ammissione al finanziamento non risulti presentata al Ministero della salute entro tale periodo temporale, con la conseguente revoca dei corrispondenti impegni di spesa. La presente disposizione si applica anche alla parte degli accordi di programma relativa agli interventi per i quali la domanda di ammissione al finanziamento risulti presentata, ma valutata non ammissibile al finanziamento entro ventiquattro mesi dalla sottoscrizione degli accordi medesimi, nonché alla parte degli accordi relativi agli interventi ammessi al finanziamento per i quali, entro nove mesi dalla relativa comunicazione alla regione o provincia autonoma, gli enti attuatori non abbiano proceduto all'aggiudicazione dei lavori, salvo proroga autorizzata dal Ministero della salute. Per gli accordi aventi sviluppo pluriennale, i termini di cui al presente comma si intendono decorrenti dalla data di inizio dell'annualità di riferimento prevista dagli accordi medesimi per i singoli interventi.

comma 311

Le risorse rese disponibili a seguito dell'applicazione di quanto disposto dal comma 310, sulla base di periodiche ricognizioni effettuate con decreto del Ministro

della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono utilizzate per la sottoscrizione di nuovi accordi di programma, nonché per gli interventi relativi alle linee di finanziamento per le strutture necessarie all'attività liberoprofessionale intramuraria, per le strutture di radioterapia e per gli interventi relativi agli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, ai policlinici universitari, agli ospedali classificati, agli Istituti zooprofilattici sperimentali e all'ISS, nel rispetto delle quote già assegnate alle singole regioni o province autonome sul complessivo programma di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni.

comma 312

In fase di prima attuazione, su richiesta della regione o della provincia autonoma interessata, da presentare entro il termine perentorio del 30 giugno 2006, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, può essere disposto che la risoluzione degli accordi già sottoscritti, di cui al comma 310, con la revoca dei corrispondenti impegni di spesa, sia limitata ad una parte degli interventi previsti, corrispondente al 65 per cento delle risorse revocabili. Entro il termine perentorio di sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al presente comma, per l'utilizzo degli importi corrispondenti agli impegni di spesa non revocati, la regione o la provincia autonoma trasmette al Ministero della salute la richiesta di ammissione al finanziamento dei relativi interventi.

comma 313

Per l'attuazione di quanto pre-

visto dall'articolo 58 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, in materia di incentivi per la ricerca farmaceutica, e nel rispetto dell'importo finanziario fissato dal comma 2, lettera f), del medesimo articolo, con l'obiettivo di favorire sul territorio nazionale investimenti in produzione, ricerca e sviluppo nel settore farmaceutico, per il triennio 2006-2008, il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta dell'AlFA, entro dieci mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto provvede ad individuare i criteri generali per la successiva stipulazione da parte dell'Agenzia medesima con le singole aziende farmaceutiche di appositi accordi di programma che prevedono in particolare l'attribuzione temporanea del «premio di prezzo» (premium price).

comma 314

Gli accordi di programma di cui al comma 313 determinano le attività e il piano di interventi da realizzare da parte di ciascuna azienda, tenendo conto in particolare dei seguenti criteri: apertura o potenziamento di siti di produzione sul territorio nazionale, con il dettaglio di tutti i parametri e degli specifici indicatori; valore ed incremento del numero di personale addetto alla ricerca in rapporto al personale addetto al marketing; sviluppo di sperimentazioni cliniche di fase I-II aventi in Italia il comitato coordinatore; numero ed incremento delle procedure in cui l'Italia viene scelta dalle aziende farmaceutiche come Paese guida per la registrazione dei farmaci innovativi nei Paesi dell'Unione europea; valore ed incremento dell'export e dei relativi certificati di libera vendita

nel settore farmaceutico per le materie prime e per i prodotti finiti.

comma 315

Sulla base degli impegni definiti e verificabili di cui al comma 314, viene attribuito il premio di prezzo, la cui entità non può superare il 10 per cento dell'impegno economico derivante dagli investimenti, da riconoscere alle imprese destinatarie dell'accordo, nell'ambito di una apposita procedura di negoziazione dei prezzi. Gli accordi individuano, altresì, le procedure ed i soggetti responsabili per il monitoraggio e la verifica dei risultati derivanti dall'attuazione degli interventi programmati.

comma 316

Per le medesime finalità, l'ente resa ai sensi delle norme vigenti da parte della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per la determinazione del fabbisogno finanziario sanitario annuale per i rispettivi anni per le singole regioni, nel rispetto del livello complessivo di spesa per il Servizio sanitario nazionale di cui al comma 278, può fissare un importo finanziario aggiuntivo a quello fissato dal comma 2, lettera f), dell'articolo 58 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, fino ad un ammontare complessivo per l'anno 2006 di 100 milioni di euro. A tal fine l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 50, comma 1, lettera c), della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è corrispondentemente ridotta.

comma 317

All'articolo 58, comma 2, lettera f), secondo periodo, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, le paro-

le da: «con decreto del Ministro della salute» fino a: «Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE),» sono sopresse.

comma 318

Il contributo di cui alla legge 23 settembre 1993, n. 379, è erogato in parti uguali direttamente agli enti di formazione destinatari, con l'obbligo, per i medesimi, degli adempimenti di rendicontazione come previsti dall'articolo 2 della medesima legge.

comma 319

Per gli anni dal 2002 fino all'adozione dei provvedimenti di attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, il decreto di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, può apportare le modifiche alle specifiche tecniche di cui all'allegato A) del medesimo decreto, al fine di rispettare le quote annuali come determinate ai sensi del comma 320.

comma 320

Per l'anno 2002 la quota di cui all'articolo 7, comma 3, del citato decreto legislativo n. 56 del 2000 è ridotta del 5 per cento e, a decorrere dall'anno 2003, è ridotta di un ulteriore 1,5 per cento per ogni anno. Le risorse rivenienti dalle predette riduzioni annuali sono ripartite in base ai parametri di cui all'allegato A), le cui specifiche tecniche possono essere modificate al fine di rispettare le quote annuali determinate ai sensi del presente comma. A decorrere dall'anno 2003 la somma delle differenze positive fra gli importi attribuiti ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 56 del 2000 e l'ammontare dei trasferimenti soppressi ai sensi dell'articolo 1 del medesimo decreto al

Il commento

segue da pag. 51

amministrazione, direttore e collegio dei revisori dei conti) per gli anni 2006, 2007, 2008 non possono essere confermati, revocati, modificati o rinnovati nei sei mesi dal voto sulla fiducia al governo.

COMMA 310-312

Gli accordi di programma sottoscritti dalle regioni si intendono risolti, limitatamente alla parte sugli interventi, qualora la richiesta di ammissione al finanziamento non risulti presentata al ministero della salute entro 18 mesi dalla sottoscrizione degli stessi. Tale principio si applica sia quando la domanda di ammissione al finanziamento, sebbene presentata, risulti valutata non ammissibile entro 24 mesi dalla sottoscrizione degli stessi accordi, e sia quando gli interventi ammessi al finanziamento, entro nove mesi dalla comunicazione alla regione o provincia autonoma, non siano stati aggiudicati dai relativi enti attuatori, salvo proroga dal ministro della salute. Per gli accordi con sviluppo pluriennale, tali termini si intendono decorrenti dalla data di inizio dell'annualità di riferimento.

Le risorse disponibili sono utilizzate per la sottoscrizione di nuovi accordi di programma, nonché per il finanziamento per le strutture necessarie all'attività professionale intramoenia, per le strutture di radioterapia e per gli interventi agli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, ai policlinici universitari, agli ospedali classificati, agli istituti zoopro-

filattici sperimentali e all'Istituto superiore di sanità, nel rispetto delle quote già assegnate alle singole regioni o province autonome sul complessivo programma.

La regione o la provincia autonoma interessata, in fase di prima attuazione, può richiedere entro il 30 giugno 2006 che la risoluzione degli accordi già sottoscritti, con la revoca dei corrispondenti impegni di spesa, venga limitata solo a una parte degli interventi previsti, pari cioè al 65% delle risorse revocabili. La richiesta di ammissione al finanziamento dei relativi interventi, per l'utilizzo degli importi corrispondenti agli impegni di spesa non revocati, deve essere trasmessa nel termine perentorio di sei mesi al ministero della salute.

COMMA 313-315

Il ministero della salute, su proposta dell'Agenzia italiana del farmaco, al fine di favorire sul territorio nazionale investimenti in produzione e ricerca nel settore farmaceutico, provvede entro ottobre 2006 a individuare i criteri generali ai quali la stessa Agenzia italiana del farmaco si atterrà quando con le aziende farmaceutiche stipulerà accordi di programma che prevedono l'attribuzione temporanea del «premio di prezzo».

Ogni azienda farmaceutica per ottenere il beneficio dovrà tener conto dei seguenti criteri: apertura o potenziamento di siti di produzione sul territorio nazionale, con il dettaglio di tutti i parametri degli specifici indicatori; valore ed incremento del numero di personale ad-

detto alla ricerca rapportato al numero di personale addetto al marketing; numero ed incremento delle procedure in cui l'Italia viene scelta dalle aziende farmaceutiche come paese guida per la registrazione dei farmaci innovativi; valore ed incremento dell'export e dei relativi certificati di libera vendita nel settore farmaceutico per le materie prime e per i prodotti finiti.

Il «premio di prezzo», la cui entità viene sottoposta a verifica annuale sulla base dei criteri precedentemente esposti, viene riconosciuto alle aziende farmaceutiche destinatarie dell'accordo, nell'ambito di una procedura negoziale del prezzo dei farmaci e non può superare il 10% dell'impegno economico derivante dagli investimenti. Gli accordi individuano anche le procedure e i soggetti addetti al monitoraggio e alla verifica degli interventi programmati.

COMMA 316

L'importo finanziario aggiuntivo per la determinazione del fabbisogno finanziario sanitario annuale per le regioni può essere fissato in misura superiore allo 0,1% del finanziamento complessivo: esso infatti per il 2006 può ammontare fino a 100 milioni di euro.

Ne deriva che l'autorizzazione di spesa in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico viene ridotta.

COMMA 317

Uno dei requisiti per accedere al «pre-

mium price» sarà l'incremento del rapporto tra la spesa per la ricerca effettuata sul territorio nazionale e il fatturato relativo agli anni precedenti: sparisce il riferimento al decreto del ministro della salute. All'art. 58, comma 2, lettera F) della legge n. 289 del 27/12/2002 vengono eliminate le parole da: «con decreto del ministro della salute» fino a: «Cipe».

COMMA 318

Il contributo annuo dello stato concesso all'Unione italiana ciechi, con vincolo di destinazione all'Istituto per la ricerca, formazione e riabilitazione, viene erogato in parti uguali direttamente agli enti di formazione destinatari. Questi ultimi sono obbligati agli adempimenti di rendiconto come previsto dalla stessa legge n. 379 del 23/09/1993

COMMA 319

A partire dal 2002 e fino all'attuazione del federalismo fiscale il governo può determinare la quota di compartecipazione all'Iva delle regioni; la quota di concorso alla solidarietà interregionale; la quota da assegnare a titolo di fondo perequativo nazionale e le somme da erogare a ciascuna regione fuori dai limiti di cui al decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56.

COMMA 320

Erogazioni alle regioni sotto la scure del 5% a partire dal 2003, e destinati a crescere nella misura dell'1,5% negli anni successivi. La stretta riguarda l'im-

netto del gettito dell'addizionale regionale all'IRPEF e dell'accisa sulle benzine di cui agli articoli 3 e 4 del richiamato decreto non può essere superiore a quella riscontrata nel 2002, incrementata per ciascun anno di un importo pari alla suddetta somma.

comma 321

Alla definitiva determinazione delle aliquote e delle compartecipazioni di cui agli articoli 2, 3 e 4 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, si provvede nel quadro delle misure adottate per l'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione; conseguentemente, il fondo di garanzia di cui all'articolo 13 dello stesso decreto legislativo n. 56 del 2000 è attribuito fino al predetto termine tenendo conto che l'aliquota dell'addizionale regionale all'IRPEF è commisurata allo 0,9 per cento dall'anno 2004.

comma 322

Le risorse finanziarie dovute alle regioni a statuto ordinario in applicazione delle disposizioni recate dai commi 319 e 320 sono corrisposte secondo un piano graduale definito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il 31 marzo 2006.

comma 323

Ai fini della determinazione dell'aliquota provvisoria di cui all'articolo 5, comma 3, del citato decreto legislativo n. 56 del 2000 si tiene conto, dall'anno 2006, delle risorse individuate ai sensi dell'articolo 6 dello stesso decreto legislativo n. 56 del 2000. Il comma 2 del citato articolo 6 è abrogato.

porto derivante dalla differenza tra l'ammontare dei trasferimenti soppressi e il gettito scaturente dall'aumento dell'addizionale regionale all'IRPEF e dell'accisa sulla benzina.

COMMA 321

La misura definitiva delle aliquote dell'addizionale regionale e della compartecipazione all'Iva e alle accise da parte delle regioni sono determinate in sede di attuazione dell'art. 119 della Carta costituzionale. Pertanto, il fondo perequativo è attribuito fino a tale scadenza sulla base di un'addizionale regionale all'IRPEF pari allo 0,9%.

COMMA 322

Data ultima del 31 marzo 2006 per l'erogazione delle risorse finanziarie alle regioni a statuto ordinario, secondo l'entità derivante dall'applicazione dei commi 319 e 320 del maxi-emendamento.

COMMA 323

La determinazione delle aliquote e delle compartecipazioni per l'anno 2005 avviene, in via provvisoria, entro il 31 ottobre 2004 sulla base dei dati consuntivi dell'anno precedente. A partire dal 2006, invece, cesserà il trasferimento di risorse dal bilancio dello stato a esclusione di quelle relative al settore del trasporto pubblico locale.

COMMA 324

Dopo la perdita di gettito realizzata dalle regioni a statuto ordinario per il

comma 324

All'articolo 1, commi 58 e 59, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le parole: "dell'aliquota definitiva" sono sostituite dalle seguenti: "dell'aliquota provvisoria".

comma 325

Nel testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo l'articolo 102, è inserito il seguente:

«ART. 102-bis. - (Ammortamento dei beni materiali strumentali per l'esercizio di alcune attività regolate).

1. Le quote di ammortamento dei beni materiali strumentali per l'esercizio delle seguenti attività regolate sono deducibili nella misura determinata dalle disposizioni del presente articolo, ferma restando, per quanto non diversamente stabilito, la disciplina dell'articolo 102:

- distribuzione e trasporto di gas naturale di cui all'articolo 2, comma 1, lettere n) e ii), del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, di attuazione della direttiva 98/30/CE relativa a norme comuni per il mercato interno del gas;
- distribuzione di energia elettrica e gestione della rete di trasmissione nazionale dell'energia elettrica di cui all'articolo 2, commi 14 e 20, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, di attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica.

2. Le quote di ammortamento del costo dei beni materiali strumentali per l'esercizio delle attività regolate di cui al comma

1 sono deducibili in misura non superiore a quella che si ottiene dividendo il costo dei beni per la durata delle rispettive vite utili così come determinate ai fini tariffari dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, e riducendo il risultato del 20 per cento:

- nelle tabelle 1 e 2, rubricate "durata convenzionale tariffaria delle infrastrutture" ed allegate alle delibere 29 luglio 2005, n. 166, e 29 settembre 2004, n. 170, prorogata con delibera 30 settembre 2005, n. 206, rispettivamente per l'attività di trasporto e distribuzione di gas naturale. Per i fabbricati iscritti in bilancio entro l'esercizio in corso al 31 dicembre 2004 si assume una vita utile pari a 50 anni;
 - nell'appendice 1 della relazione tecnica alla delibera 30 gennaio 2004, n. 5, per l'attività di trasmissione e distribuzione di energia elettrica, rubricata "capitale investito riconosciuto e vita utile dei cespiti".
3. Per i beni di cui al comma 1, la vita utile cui fare riferimento ai fini di cui al comma 2 decorre dall'esercizio di entrata in funzione, anche se avvenuta presso precedenti soggetti utilizzatori, e non si modifica per effetto di eventuali successivi trasferimenti. Le quote di ammortamento del costo dei beni di cui al comma 1 sono deducibili a partire dall'esercizio di entrata in funzione del bene e, per i beni ceduti o devoluti all'ente concessionario, fino al periodo d'imposta in cui avviene il trasferimento e in proporzione alla durata del possesso.
4. Non è ammessa alcuna ulteriore deduzione per ammortamento anticipato o per una più intensa utilizzazione dei beni rispetto a quella normale del settore.

5. Le eventuali modifiche delle vite utili di cui al comma 2, deliberate ai fini tariffari dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas successivamente all'entrata in vigore della presente disposizione, rilevano anche ai fini della determinazione delle quote di ammortamento deducibili.

6. In caso di beni utilizzati in locazione finanziaria, indipendentemente dai criteri di contabilizzazione, la deduzione delle quote di ammortamento compete all'impresa utilizzatrice; alla formazione del reddito imponibile di quella concorrente concorrono esclusivamente i proventi finanziari impliciti nei canoni di locazione finanziaria determinati in ciascun esercizio nella misura risultante dal piano di ammortamento finanziario.

7. Le disposizioni del presente articolo si applicano esclusivamente ai beni classificabili nelle categorie omogenee individuate dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas. Per i beni non classificabili in tali categorie continua ad applicarsi l'articolo 102.

8. Per i costi incrementativi capitalizzati successivamente all'entrata in funzione dei beni di cui al comma 1 le quote di ammortamento sono determinate in base alla vita utile residua dei beni".

comma 326

Nell'articolo 16, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: "Per i beni di cui

all'articolo 102-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le indicazioni ivi richieste possono essere effettuate con riferimento a categorie di beni omogenee per anno di acquisizione e vita utile".

comma 327

Le disposizioni dell'articolo 102-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotto dal comma 325, si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2005, ad eccezione di quelle del comma 6 dello stesso articolo 102-bis che si applicano ai contratti di locazione finanziaria la cui esecuzione inizia successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

comma 328

È soppresso il secondo periodo del comma 10 dell'articolo 11-quater del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248.

comma 329

Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 28 febbraio 2006 sono aggiornati gli importi fissi delle sanzioni pecuniarie, anche penali. L'attuazione del presente comma assicura entrate non inferiori a 100 milioni di euro per l'anno 2006 e 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007.

comma 330

Alla fine di assicurare la realizzazione di interventi volti al so-

continua a pag. 54

di ammortamento fiscalmente deducibile, si dovrà considerare la vita utile residua dello stesso bene. Limitatamente ai soggetti esercenti le attività di distribuzione e trasporto di gas naturale e per i fabbricati iscritti in bilancio, entro l'esercizio in corso al 31 dicembre 2004, la vita utile è stabilita nella durata convenzionale di 50 anni. Per i leasing, la deduzione delle quote di ammortamento compete esclusivamente all'impresa utilizzatrice. Infine, i soggetti tenuti al versamento a titolo di acconto delle imposte sui redditi e dell'Irap dovranno considerare quale canone di riferimento per la quantificazione dell'acconto stesso, ovvero come «imposta del periodo precedente» secondo la dizione di legge, quella che sarebbe stata evidenziata applicando le disposizioni dell'art. 102-bis, come se queste ultime fossero state già operanti nel precedente periodo d'imposta. In sostanza si è attuata una deroga al divieto di retroattività della norma tributaria non procedimentale.

COMMA 326

Le informazioni relative ai beni omogenei, di cui all'art. 102-bis Tuir, possono essere raggruppate in un unico cespite, all'interno del registro dei beni ammortizzabili, tenendo in debito conto la data di acquisizione e la vita utile equivalente degli strumenti.

COMMA 327

La suddivisione delle quote di ammortamento, introdotta dall'art. 102-bis del

Tuir, è operativa dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2005. Relativamente alle locazioni finanziarie, le nuove regole operano con esclusivo riferimento ai contratti stipulati dopo l'entrata in vigore della legge finanziaria.

COMMA 328

Viene abrogata la norma che prevedeva nel calcolo degli acconti di imposta Ires e Irap, relativi al periodo d'imposta successivo a quello in corso il 19 ottobre 2005, che la base imponibile sulla quale commisurare detti acconti dovesse essere rideterminata secondo il regime normale, e quindi fuori dalla disciplina derogatoria prevista dal precedente comma 328.

COMMA 329

Entro il 28 febbraio 2006, verranno aggiornati gli importi fissi delle sanzioni pecuniarie di natura amministrativa e penale. Dalla lettera della norma è lecito ipotizzare un aumento relativamente basso. A ogni buon conto, dall'inasprimento delle contestazioni conseguirà un aumento del gettito stimato in 100 milioni di euro per il 2006 e destinato poi a raddoppiare nelle annualità successive.

COMMA 330

Le famiglie e i progetti di intervento in campo socio economico si avvantaggeranno di 1.140 milioni di euro accantonati in un fondo, costituito presso la sta-

continua a pag. 54

segue da pag. 53

stegno delle famiglie e della solidarietà per lo sviluppo socio-economico, è istituito presso lo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo, con una dotazione finanziaria di 1.140 milioni di euro per l'anno 2006, destinata alle finalità previste ai sensi della presente legge.

comma 331

Per ogni figlio nato ovvero adottato nell'anno 2005 è concesso un assegno pari ad euro 1.000.

comma 332

Il medesimo assegno di cui al comma 331 è concesso per ogni figlio nato nell'anno 2006, secondo o ulteriore per ordine di nascita, ovvero adottato.

comma 333

Il Ministero dell'economia e delle finanze comunica per iscritto, entro il 15 gennaio 2006, la sede dell'ufficio postale di zona presso il quale gli assegni possono essere riscossi con riferimento all'assegno di cui al comma 331 e, previa verifica dell'ordine di nascita, entro la fine del mese successivo a quello di nascita o di adozione con riferimento all'assegno di cui al comma 332. Gli assegni possono essere riscossi, in deroga ad ogni disposizione vigente in materia di minori, dall'esercente la potestà sui figli di cui ai commi 331 e 332, sempreché residente, cittadino italiano ovvero comunitario ed appartenente a un nucleo familiare con un reddito complessivo, riferito all'anno 2004 ai fini dell'assegno di cui al comma 331 e all'anno 2005 ai fini dell'assegno di cui al comma 332,

non superiore ad euro 50.000. Per nucleo familiare s'intende quello di cui all'articolo 1 del decreto del Ministro della sanità 22 gennaio 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 21 del 27 gennaio 1993. La condizione reddituale di cui al presente comma è autocertificata dall'esercente la potestà, all'atto della riscossione dell'assegno, mediante riempimento e sottoscrizione di apposita formula prestampata in calce alla comunicazione del Ministero dell'economia e delle finanze, da verificare da parte dell'Agenzia delle entrate secondo procedure definite convenzionalmente. Per l'attuazione del presente comma il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi del tesoro si avvale di SOGEI Spa.

comma 334

Per le finalità di cui ai commi da 331 a 333 è autorizzata la spesa di 696 milioni di euro per l'anno 2006.

comma 335

Limitatamente al periodo d'imposta 2005, per le spese documentate sostenute dai genitori per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido per un importo complessivamente non superiore a 632 euro annui per ogni figlio ospitato negli stessi, spetta una detrazione dall'imposta lorda nella misura del 19 per cento, secondo le disposizioni dell'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

comma 336

di apposita formula prestampata in calce alla comunicazione del ministero dell'economia e delle finanze, e successivamente posta a controllo dell'Agenzia delle entrate.

COMMA 334

Per l'erogazione dei bonus bebè è autorizzata la spesa di 696 milioni nell'arco dell'intero 2006.

COMMA 335

Per il solo 2005 le rette per gli asili nido sono detraibili nella misura del 19%. Lo sconto di imposta opera nel limite di spesa di 632 euro per ciascun figlio, con un risparmio massimo di 120 euro per ogni bambino iscritto all'asilo.

COMMA 336

Una casa per tutti. L'accesso ai mutui per l'acquisto e la costruzione dell'abitazione principale sarà consentito anche ai lavoratori precari. La garanzia sul prestito bancario sarà fornita da un apposito fondo di 10 milioni di euro costituito presso il ministero dell'economia e delle finanze. I requisiti per l'accesso consistono nell'esistenza di un rapporto di lavoro a tempo determinato, o comunque rientrante in uno degli istituti disciplinati dalla riforma Biagi (co.co.pro., Inserimento, Job on call, Job sharing ecc.), nel limite di età di 35 anni e nella soglia di reddito personale non superiore ai 40 mila euro annui.

COMMA 337

Parte la sperimentazione del 5 per mille per la ricerca e il sociale. In sede di dichiarazione dei redditi, il contribuente

Per l'anno 2006 è istituito, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, con una dotazione di 10 milioni di euro, un fondo per la concessione di garanzia di ultima istanza, in aggiunta alle ipoteche ordinarie sugli immobili, agli intermediari finanziari bancari e non bancari per la contrazione di mutui, diretti all'acquisto o alla costruzione della prima casa di abitazione, da parte di soggetti privati che rientrino nelle seguenti condizioni:

- siano di età non superiore a 35 anni;
- dispongano di un reddito complessivo annuo, ai fini IRPEF, inferiore a 40.000 euro;
- possano dimostrare di essere in possesso di un contratto di lavoro a tempo determinato o di prestare lavoro subordinato in base a una delle forme contrattuali previste dal decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

comma 337

Per l'anno finanziario 2006, ed a titolo iniziale e sperimentale, fermo quanto già dovuto dai contribuenti a titolo di imposta sul reddito delle persone fisiche, una quota pari al 5 per mille dell'imposta stessa è destinata in base alla scelta del contribuente alle seguenti finalità:

- sostegno del volontariato e delle altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e successive modificazioni, nonché delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e provinciali previsti dall'articolo 7, commi 1, 2, 3 e 4, della legge

7 dicembre 2000, n. 383, e delle associazioni e fondazioni riconosciute che operano nei settori di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460;

- finanziamento della ricerca scientifica e dell'università;
- finanziamento della ricerca sanitaria;
- attività sociali svolte dal comune di residenza del contribuente.

comma 338

Resta fermo il meccanismo dell'8 per mille di cui alla legge 20 maggio 1985, n. 222.

comma 339

Le somme corrispondenti alla quota di cui al comma 337 sono determinate sulla base degli incassi in conto competenza relativi all'IRPEF, sulla base delle scelte espresse dai contribuenti, risultanti dal rendiconto generale dello Stato.

comma 340

Con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di richiesta, le liste dei soggetti ammessi al riparto e le modalità del riparto delle somme stesse, sentite le Commissioni parlamentari competenti relativamente alle finalità di cui al comma 337, lettera a). Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione ad

apposite unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze delle somme affluite all'entrata per essere destinate ad alimentare un apposito fondo.

comma 341

Allo scopo di promuovere lo sviluppo della ricerca avanzata nel campo delle biotecnologie, nell'ambito degli accordi di cooperazione scientifica e tecnologica stipulati con gli Stati Uniti d'America, il Presidente del Consiglio dei ministri è autorizzato a costituire una fondazione secondo le modalità da esso stabilite con proprio decreto. Al relativo onere si provvede mediante riduzione della dotazione del Fondo per le aree sottoutilizzate, di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, per gli importi di 30 milioni di euro per l'anno 2006, 60 milioni di euro per gli anni 2007 e 2008, e 180 milioni di euro per l'anno 2009, in coerenza con il punto 5.3.6 della delibera CIPE n. 35 del 27 maggio 2005.

comma 342

Allo scopo di rafforzare la caratteristica del territorio rivolto alla riduzione dei danni per l'uomo e le cose da rischio sismico, idrogeologico-ambientale e vulcanico, mediante l'individuazione di nuove tecnologie e metodologie avanzate, l'Istituto di geofisica e vulcanologia (INGV) insieme al Centro di geomorfologia integrata per l'area del Mediterraneo (CGIAM) provvedono alla predisposizione di metodologie scientifiche innovative per la mitigazione dei rischi delle diverse aree del territorio. A tale fine è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per

Il commento

segue da pag. 53

di previsione del Mef. Il distacco di risorse presso il ministero tende a rendere operativi gli istituti e gli interventi diretti al sostegno delle famiglie e della solidarietà per lo sviluppo socio-economico, come evidenziato nella stessa legge.

COMMA 331

Un assegno di 1.000 euro per i nati nel 2005. Riceveranno il contributo anche i figli adottati durante stesso anno. L'unico limite alla fruizione del bonus bebè sarà rappresentato dalla invalicabilità della soglia massima di reddito che non potrà mai superare i 50 mila euro per ciascun nucleo familiare.

COMMA 332

Un'incentivo alle nascite e alle adozioni anche per il 2006. Rimane fermo l'importo di 1.000 euro per ciascun figlio ma l'agevolazione questa volta è riservata ai secondogeniti o comunque ai figli successivi al primo.

COMMA 333

Entro metà gennaio verrà comunicato alle famiglie, con figli neonati nel 2005, l'ufficio postale presso il quale ritirare l'assegno di 1.000 euro. Per i secondogeniti e i figli successivi, nati o adottati nel 2006, la comunicazione sarà recapitata il mese seguente alla nascita o all'adozione. Legittimati a riscuotere il bonus saranno gli esercenti la patria potestà che appartengono a un nucleo familiare con reddito non superiore a 50 mila euro. La condizione economica sarà autocertificata all'atto del ritiro dell'assegno, mediante riempimento e sottoscrizione

potrà decidere di devolvere i 5 millesimi dell'imposta versata alle onlus, alle associazioni di volontariato, agli enti di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e provinciali e alle fondazioni riconosciute che operano nei settori di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460. Lo stesso importo potrà essere indirizzato al finanziamento della ricerca scientifica e sanitaria o al comune di residenza per le attività sociali di propria competenza.

COMMA 338

La devoluzione a favore di organizzazioni non lucrative e di enti di ricerca non modifica le regole previgenti riguardo l'attribuzione dell'8 per mille allo stato e ad alcune confessioni religiose.

COMMA 339

La quota base, sulla quale calcolare la percentuale di erogazione ai singoli settori, viene calcolata con riferimento all'incasso annuale dell'Irpef risultante dal rendiconto generale dello stato

COMMA 340

Con un decreto presidenziale saranno stabilite le regole per la modalità di accesso degli enti richiedenti, per la creazione di liste di possibili ammessi ai finanziamenti e per il riparto dei medesimi stanziamenti.

COMMI 341 E 342

I commi 341 e 342 prevedono, rispettivamente, la costituzione di una Fondazione per la cooperazione con gli Stati Uniti in materia di ricerca scientifica e

tecnologica, e il finanziamento di taluni istituti geofisici per le attività di valutazione del rischio vulcanologico e sismico. La copertura avverrà attraverso la riduzione della dotazione del Fondo per le aree sottoutilizzate, istituito con la Finanziaria 2003, e destinato alle agevolazioni per gli investimenti nelle aree depresse del paese.

COMMI 343-345

I commi 343-345 prevedono la costituzione, a decorrere dall'anno 2006, di un apposito fondo nello stato di previsione del ministero dell'economia e delle finanze diretto a indennizzare i risparmiatori che siano rimasti vittime di frodi finanziarie.

Il fondo è destinato a coloro che, investendo sul mercato finanziario, sono rimasti vittime di frodi finanziarie, nonché ai risparmiatori che sono rimasti vittime del default dei titoli obbligazionari della Repubblica argentina. La condizione per poter accedere al fondo è l'aver sofferto un danno ingiusto che non sia stato altrimenti risarcito.

Il fondo è alimentato dall'importo dei conti correnti e dei rapporti bancari definiti come dormienti all'interno del sistema bancario e finanziario, previo loro versamento al bilancio dello stato. Viene quindi demandata a un successivo regolamento, adottato ai sensi dell'art. 17 della legge n. 400/88, su proposta del ministro dell'economia e delle finanze sia la definizione dei conti correnti e dei rapporti bancari definiti come dormienti, sia la definizione delle modalità di rilevazione dei conti e dei rapporti di cui sopra.

Tuttavia, nella relazione illustrativa si

ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008.

comma 343

Per indennizzare i risparmiatori che, investendo sul mercato finanziario, sono rimasti vittime di frodi finanziarie e che hanno sofferto un danno ingiusto non altrimenti risarcito, è costituito, a decorrere dall'anno 2006, un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Il fondo è alimentato con le risorse di cui al comma 345, previo loro versamento al bilancio dello Stato.

comma 344

Ai benefici di cui al comma 343 sono ammessi anche i risparmiatori che hanno sofferto il danno in conseguenza del default dei titoli obbligazionari della Repubblica argentina.

comma 345

Il fondo è alimentato dall'importo dei conti correnti e dei rapporti bancari definiti come dormienti all'interno del sistema bancario nonché del comparto assicurativo e finanziario, definiti con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze; con lo stesso regolamento sono altresì definite le modalità di rilevazione dei predetti conti e rapporti.

comma 346

Al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Le cessioni degli stipendi, salari, pensioni ed altri emolumenti di cui al presente testo unico hanno effetto dal momento della loro notifica nei confronti dei debitori ceduti, ad esclusione delle pensioni erogate dalle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. Tale comunicazione può essere effettuata attraverso qualsiasi forma, purché recante data certa. Nel caso delle pensioni e degli altri trattamenti previsti nel quarto comma è fatto salvo l'importo corrispondente al trattamento minimo»;

b) all'articolo 5, primo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le operazioni di prestito concesse ai sensi del presente testo unico devono essere conformi a quanto previsto dalla delibera del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio del 4 marzo 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 72 del 27 marzo 2003, e dalla vigente disciplina in materia di trasparenza delle condizioni contrattuali per i servizi bancari, finanziari ed assicurativi»;

c) all'articolo 5, è aggiunto, in fine, il seguente comma: «Qualora il debitore ceduto sia una delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, trova applicazione il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, per gli atti relativi ai prestiti e alle operazioni di cessione degli stipendi, salari, pensioni e altri emolumenti,

secondo le modalità individuate dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 13-bis, comma 2, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, da emanare entro dieci mesi dalla data di entrata in vigore della stessa legge n. 80 del 2005»;

d) all'articolo 28, secondo comma, le parole: «a decorrere dal primo del mese successivo a quello in cui ha avuto luogo la comunicazione» sono sostituite dalle seguenti: «nei termini di cui all'articolo 1, sesto comma»;

e) all'articolo 52, secondo comma, le parole: «di cui al presente comma» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al precedente e al presente comma»;

f) all'articolo 55, primo comma, sono soppresse le parole: «38, primo e secondo comma».

comma 347

Con il medesimo decreto di cui all'articolo 13-bis, comma 2, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, sono altresì stabilite le modalità di accesso alle prestazioni creditizie agevolate erogate dall'INPDAP, senza oneri a carico del bilancio dello Stato, anche per i pensionati già dipendenti pubblici che fruiscono di trattamento a carico delle gestioni pensionistiche del citato Istituto, ivi compresa l'iscrizione alla gestione unitaria autonoma di cui all'articolo 1, comma 245, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nonché per i dipendenti o pensionati di enti e amministrazioni pubbliche di cui

all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, iscritti ai fini pensionistici presso enti o gestioni previdenziali diverse dall'INPDAP.

comma 348

A favore del Fondo per il sostegno delle adozioni internazionali, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 1, comma 152, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008. Con decreto di natura non regolamentare, adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge dal Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono determinati l'entità e i criteri del rimborso, nonché le modalità di presentazione delle istanze. In ogni caso, i rimborsi non possono superare l'ammontare massimo di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008.

comma 349

Per il finanziamento annuale delle spese relative al coordinamento delle attività di contrasto dello sfruttamento sessuale e dell'abuso sessuale dei minori di cui all'articolo 17 della legge 3 agosto 1998, n. 269, come rideterminato dall'articolo 80, comma 36, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008.

comma 350

È istituito un Fondo destinato alla realizzazione di progetti re-

gionali per l'innovazione tecnologica nel settore della sicurezza, con la dotazione di 2 milioni di euro per l'anno 2006. Il Fondo di cui al periodo precedente è ripartito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sulla base dei progetti presentati dalle regioni entro il termine perentorio del 31 gennaio 2006.

comma 351

Gli articoli 9 e 10 della tariffa delle tasse sulle concessioni governative, di cui al decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1995, sono abrogati.

comma 352

Nella tabella di cui all'allegato B annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni, relativa agli atti, documenti e registri esenti dall'imposta di bollo in modo assoluto, dopo il numero 27-ter è aggiunto il seguente:

«27-quater. Istanze, atti e provvedimenti relativi al riconoscimento in Italia di brevetti per invenzioni industriali, di brevetti per modelli di utilità e di brevetti per modelli e disegni ornamentali».

comma 353

Sono integralmente deducibili dal reddito del soggetto erogante i fondi trasferiti per il finanziamento della ricerca, a titolo di contributo o liberalità, dalle società e dagli altri soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle so-

continua a pag. 56

fa riferimento a una serie di caratteristiche del fondo che non trovano riscontro nell'articolato in esame.

In particolare, si tratterebbe di un fondo alimentato con risorse (valori, denaro e altri beni mobili) depositate e risultanti giacenti da almeno dieci anni presso le banche e gli istituti di credito. Inoltre, a partire dal 2006, verrebbe fatto obbligo a banche di comunicare annualmente entro marzo l'eventuale esistenza di beni o somme di denaro giacenti oltre i termini indicati, dandone conto nei rapporti dei revisori dei bilanci. Ancora, secondo la relazione, alla Banca d'Italia sarebbero riservati i poteri di verifica e di controllo per garantire l'adempimento degli obblighi.

COMMI 346 E 347

I commi 346 e 347 apportano alcune novelle al Testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle p.a., di cui al dpr 180/50. Le lettere a) e d) del presente comma dispongono che le cessioni, di cui al citato Testo unico, degli stipendi, salari e pensioni e altri emolumenti hanno effetto dal momento della loro comunicazione ai debitori ceduti. La comunicazione può essere fatta in qualsiasi forma, purché rechi una data certa. Per le si fa salva la corresponsione della misura corrispondente al trattamento minimo delle pensioni. I dipendenti o pensionati di enti pubblici potranno accedere alle prestazioni creditizie agevolate.

COMMI 348 E 349

Nei commi 348 e 349 si fa riferimento

alle disposizioni relative al finanziamento del Fondo per il sostegno delle adozioni internazionali per gli anni 2006, 2007 e 2008.

Il fondo è stato istituito dalla legge finanziaria 2005 (art. 1, comma 152 della legge 311/04) al fine di garantire i rimborsi delle spese sostenute dai genitori adottivi per l'esplicitamento della procedura di adozione di minori stranieri prevista ai sensi del capo I, tit. III, della legge 184/83, recante «Diritto del minore a una famiglia». Il richiamato articolo della Finanziaria 2005 ha disposto il finanziamento del Fondo per il solo 2005 per un ammontare complessivo non superiore ai 10 milioni di euro; il successivo dpcm 28 giugno 2005, adottato su proposta del ministro per le pari opportunità, di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze, ha determinato entità, criteri e modalità di presentazione delle istanze per ottenere i rimborsi delle spese sostenute per l'adozione di minori stranieri nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2004.

Viene rifinanziato il fondo in esame per il triennio 2006-2008, confermando l'ammontare massimo di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni indicati e stabilendo, analogamente alla previsione normativa della finanziaria 2005, che un successivo decreto di natura non regolamentare disponga in ordine all'entità, ai criteri e alle modalità di presentazione delle domande di rimborso.

Viene inoltre disposto il rifinanziamento delle spese relative al coordinamento delle attività e degli interventi di contrasto ai fenomeni di sfruttamento e di abuso di tipo sessuale a danno dei mi-

nor, di cui all'art. 17 della legge 269/98 (recante «Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù») per un ammontare complessivo di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, confermando l'impegno di spesa già previsto in precedenza. Tale legge, proprio all'art. 17 stabilisce che le funzioni di coordinamento delle attività svolte da tutte le pubbliche amministrazioni per l'assistenza e la tutela dei minori dallo sfruttamento sessuale e dall'abuso sessuale (fatte salve le previsioni di cui alla legge 28 agosto 1997, n. 285 recante «Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza») siano attribuite alla presidenza del consiglio.

COMMI 350

Il comma 350 prevede l'istituzione di un fondo per la realizzazione di progetti regionali per l'innovazione tecnologica nel settore della sicurezza. Per il 2006 la dotazione sarà pari a 2 milioni di euro, da ripartire sulla base dei progetti presentati dalle varie regioni.

COMMI 351-352

Nell'ambito dei commi 351-352 viene prevista, innanzitutto, l'abrogazione degli articoli 9 e 10, riguardanti gli atti soggetti alla tassa sui brevetti, della tariffa delle tasse sulle concessioni governative approvata con il decreto del ministro delle finanze del 28 dicembre 1995.

In particolare, ai sensi dell'art. 9 della tariffa di cui si propone l'abrogazione, sono sottoposti a tassa di concessione go-

vernativa i seguenti atti:

- brevetto per invenzioni industriali;
- licenza obbligatoria su brevetti per invenzioni industriali;
- trascrizione di atti relativi ai brevetti.

Ai sensi dell'art. 10 della tariffa sono invece sottoposti a tassa di concessione governativa:

- brevetto per modelli di utilità;
- brevetto per modelli e disegni ornamentali.

Non viene tuttavia modificato l'art. 9-bis della tariffa, concernente gli importi che devono essere versati all'atto dell'ottenimento della privativa per nuove varietà vegetali.

È inoltre prevista l'aggiunta dell'art. 27-quater alla tabella di cui all'allegato B annessa al dpr. 26 ottobre 1972, n. 642, recante la disciplina dell'imposta di bollo.

In particolare, per effetto dell'inserimento dell'art. 27-quater nella tabella riferita ad «atti, documenti e registri esenti dall'imposta di bollo in modo assoluto», vengono esentate dall'imposta di bollo tutte le istanze, gli atti e i provvedimenti relativi al riconoscimento in Italia di brevetti per invenzioni industriali, per modelli di utilità e per modelli e disegni ornamentali.

L'introduzione dell'esenzione dall'imposta di bollo appare anch'essa finalizzata a eliminare un ulteriore possibile disincentivo alla registrazione di nuovi brevetti.

COMMI 353, 354, 355

Attraverso i commi 353, 354, 355, il le-

continua a pag. 56

segue da pag. 55

cietà (IRES) in favore di università, fondazioni universitarie di cui all'articolo 59, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e di istituzioni universitarie pubbliche, degli enti di ricerca pubblici, delle fondazioni e delle associazioni regolarmente riconosciute a norma del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, aventi per oggetto statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica, individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del Ministro della salute, ovvero degli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ivi compresi l'ISS e l'ISPESL, nonché degli enti parco regionali e nazionali.

comma 354

Gli atti relativi ai trasferimenti a titolo gratuito di cui al comma 353 sono esenti da tasse e imposte indirette diverse da quella sul valore aggiunto e da diritti dovuti a qualunque titolo e gli onorari no-

tarili relativi agli atti di donazione effettuati ai sensi del comma 353 sono ridotti del 90 per cento.

comma 355

All'articolo 100 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la lettera c) è abrogata. All'articolo 14 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, il comma 8 è abrogato.

comma 356

All'articolo 38-quater, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

- nel secondo periodo, sono soppresse le parole: "recante anche l'indicazione degli estremi del passaporto o di altro documento equipollente";
- nel terzo periodo, dopo le parole: "restituito al cedente" sono inserite le seguenti: ", recante anche l'indicazione degli estremi del passaporto o di altro documento equipollente da apporre prima di ottenere il visto

doganale".

comma 357

È istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il fondo per l'innovazione, la crescita e l'occupazione, di seguito denominato "fondo", destinato a finanziare i progetti individuati dal Piano per l'innovazione, la crescita e l'occupazione, elaborato nel quadro del rilancio della Strategia di Lisbona deciso dal Consiglio europeo dei Capi di Stato e di Governo del 16 e 17 giugno 2005, nonché interventi di adeguamento tecnologico nel settore sanitario.

comma 358

Fermo quanto stabilito ai sensi del comma 5, gli interventi e i progetti previsti ai sensi del comma 357 possono essere realizzati sui presupposti del reperimento delle necessarie risorse finanziarie con successivi provvedimenti legislativi, e della identificazione di ulteriori coperture finanziarie concordate e verificate con la Commissione europea in termini di compatibilità con gli impegni comunitari in sede di valutazione del programma italiano di stabilità e crescita.

comma 359

Il fondo è ripartito esclusivamente tra gli interventi individuati dal Piano di cui al comma 357, nonché tra gli interventi di adeguamento tecnologico nel settore sanitario, proposti dal Ministro della salute, con apposite deliberazioni del CIPE, il quale stabilisce i criteri e le modalità di attuazione degli interventi in base alle risorse affluite al fondo, riservando il 15 per cento dell'importo da ripartire agli interventi di adeguamento tecnologico nel settore sanitario.

comma 360

Le risorse finanziarie assegnate dal CIPE costituiscono limiti massimi di spesa ai sensi del comma 6-bis dell'articolo 11-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468.

comma 361

Nell'ambito del processo di armonizzazione delle forme di contribuzione e della disciplina relativa alle prestazioni temporanee a carico della gestione di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, nonché di riduzione del costo del lavoro, a decorrere dal 1° gennaio 2006 è riconosciuto ai datori di lavoro un

esonero dal versamento dei contributi sociali alla predetta gestione nel limite massimo complessivo di un punto percentuale.

comma 362

L'esonero di cui al comma 361 opera prioritariamente a valere sull'aliquota contributiva per assegni per il nucleo familiare e, nei confronti dei datori di lavoro operanti nei settori per i quali l'aliquota contributiva per assegni per il nucleo familiare è dovuta, tenuto conto dell'esonero stabilito dall'articolo 120 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, in misura inferiore a un punto percentuale, a valere anche sui versamenti di altri contributi sociali dovuti dai medesimi datori di lavoro alla gestione di cui al comma 361, prioritariamente considerando i contributi per maternità e per disoccupazione e in ogni caso escludendo il contributo al Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto di cui all'articolo 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297, e successive modificazioni, nonché il contributo di cui all'articolo 25, quarto comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 845.

Il commento

segue da pag. 55

gislatore ha inteso incentivare le erogazioni liberali nel campo della ricerca da parte delle società e di altri soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società (Ires), ridisciplinando parte della materia trattata nel vigente art. 100 del Tuir e disponendo che sono totalmente deducibili dal reddito del soggetto erogante i fondi trasferiti per il finanziamento della ricerca a:

- università;
- fondazioni universitarie di cui alla legge n. 388/2000;

Si ricorda che l'art. 59, comma 3, della citata legge prevede che una o più università possano costituire fondazioni di diritto privato con la partecipazione di enti e amministrazioni pubbliche e soggetti privati. I criteri e le modalità per la costituzione e il funzionamento delle predette fondazioni, con individuazione delle tipologie di attività e di beni che possono essere conferiti alle medesime nell'osservanza del criterio della strumentalità rispetto alle funzioni istituzionali, che rimangono comunque riservate all'università, sono stati stabiliti con il regolamento di cui al dpr 254/01;

- istituzioni universitarie pubbliche;
- enti di ricerca pubblici;
- fondazioni e associazioni regolarmente riconosciute, aventi per oggetto statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica, individuate con dpcm;
- il regolamento di cui al dpr n. 361 del 2000 reca norme per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private e di approvazione delle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto, stabilendo all'articolo 1 che le associazioni, le fondazioni e le altre istituzioni di carattere privato acquistano la personalità giuridica mediante il riconoscimento determinato dall'iscrizione nel registro delle persone giuridiche, istituito presso le prefetture;
- di ricerca vigilati dal Miur, compresi l'Istituto superiore di sanità e l'Ispeis;
- enti parco regionali e nazionali.

Viene contestualmente prevista l'abrogazione della disposizione di cui alla let-

tera c) del comma 2 dell'art. 100 del Tuir, che prevede la deducibilità delle erogazioni liberali a favore delle università e istituzioni a esse assimilate. In proposito, la disposizione abrogata non appare del tutto sovrapponibile a quella introdotta dal comma 1 dell'art. 49 in esame, che dispone la deducibilità relativamente ai soli «fondi trasferiti per il finanziamento della ricerca».

Vengono inoltre esentati da tasse, imposte indirette, a eccezione dell'Iva e da diritti dovuti a qualunque titolo, gli atti relativi ai trasferimenti a titolo gratuito di cui al comma 1, riducendo anche del 90% gli onorari notarili relativi agli atti di donazione in parola. Tale previsione agevolativa sostituisce quella dell'art. 14, comma 8, del dl 35/05, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 80/05, che viene pertanto abrogato. Il medesimo comma abroga inoltre, come già detto, la lettera c) del comma 2 dell'art. 100 del Tuir.

COMMA 356

Il comma 356 interviene in materia di Iva. Per i turisti provenienti dai paesi al di fuori della comunità europea, che effettuano acquisti in Italia, ai sensi dell'art. 38-quater del dpr 633/72, viene abrogato l'obbligo di indicare gli estremi del passaporto o di altro documento equipollente nella fattura emessa a norma dell'art. 21 del medesimo decreto. La stessa fattura, tuttavia, dovrà essere emessa dal venditore e consegnata al cessionario che provvederà a consegnare il documento agli uffici doganali. Sarà in tale sede che dovrà essere apposta l'indicazione degli estremi del passaporto, prima di ottenere il visto doganale.

COMMI 357, 358, 359

Relativamente ai commi 357, 358, 359, il legislatore ha inteso istituire, presso la presidenza del consiglio dei ministri, il fondo per l'innovazione, la crescita e l'occupazione, destinato a finanziare i progetti individuati dal Piano per l'innovazione, la crescita e l'occupazione (Pico), elaborato nel quadro del rilancio della strategia di Lisbona del 17-18 giugno 2005, nonché interventi di adeguamento tecnologico nel settore sanitario.

Il Pico prevede:

- il completamento del progetto Galileo per la creazione di una rete satellitare europea;
 - la partecipazione alla realizzazione dei progetti europei Egnos e Sesame per la gestione del traffico aereo;
 - la realizzazione di piattaforme informatiche per la tutela della salute, lo sviluppo del turismo, l'infomobilità, la gestione delle banche dati pubbliche e territoriali;
 - l'attuazione di 12 programmi strategici di ricerca nei settori della salute, farmaceutico e bio-medicale, dei sistemi di manifattura, della motoristica, della cantieristica navale e aeronautica, della ceramica, delle telecomunicazioni, dell'agroalimentare, dei trasporti e della logistica avanzata, dell'Ict e componentistica elettronica e della microgenerazione energetica;
 - la creazione di 12 laboratori di collaborazione pubblico-privata per lo sviluppo della ricerca nel Mezzogiorno nei settori della diagnostica medica, dell'energia solare, dei sistemi avanzati di produzione, dell'e-business, delle bio-tecnologie, della genomica, dei materiali per usi elettronici, della bioinformatica applicata alla genomica, dei nuovi materiali per la mobilità, dell'efficacia dei farmaci, dell'open source del software, dell'analisi della crosta terrestre;
 - lo sviluppo di 24 distretti tecnologici, che estendono l'esperienza dei distretti industriali italiani a settori ad alto contenuto tecnologico e potenziale innovativo;
 - l'ampliamento e l'uso razionale delle infrastrutture nel settore energetico e idrico;
 - settori di rilevanza strategica aventi ricadute tecnologiche nei processi produttivi e nel benessere dei cittadini e in condizione di garantire una migliore tutela ambientale, con particolare attenzione alle fonti energetiche alternative.
- Inoltre, va ricordato che la strategia di Lisbona individua tre priorità di finanza pubblica per i paesi membri:
- ridurre la pressione fiscale sul lavoro, con particolare attenzione al lavoro po-

co qualificato, e migliorare gli incentivi impliciti nel sistema fiscale e di assistenza sociale al fine di sostenere elevati tassi di occupazione;

- ristrutturare la spesa pubblica per accrescere la componente di accumulazione di capitale, sia fisico che umano, e per stimolare la ricerca e sviluppo;
- garantire la sostenibilità finanziaria di lungo periodo in particolare alla luce dell'evoluzione demografica della popolazione.

COMMA 360

A occuparsi dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro è il comma 360 della legge finanziaria. La norma decreta l'operazione di rideterminazione dei premi alla misura corrispondente al rischio medio nazionale, in considerazione dell'andamento infortunistico delle singole gestioni e dell'attuazione delle disposizioni in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, nonché degli oneri che concorrono alla definizione degli stessi tassi di premio. La finalità: garantire l'equilibrio finanziario complessivo delle gestioni, senza effetti sui saldi di finanza pubblica.

COMMI 361 E 362

I commi 361 e 362 recano disposizioni in materia di riduzione del costo del lavoro. In particolare, il primo dei due, anche in base a quanto affermato nella relazione illustrativa, intervenendo sul cosiddetto cuneo contributivo, cioè il rapporto tra i contributi versati dal lavoratore e dal datore di lavoro e il costo del lavoro, a decorrere dall'1/1/06 dispone un esonero (al riguardo, segnala che sarebbe più idoneo l'utilizzo del termine «riduzione») dal versamento dei contributi sociali alla gestione delle prestazioni temporanee presso l'Inps, di cui all'articolo 24 della legge 88/89, recante la ristrutturazione dell'Inps e dell'Inail, nel limite massimo complessivo di un punto percentuale. Il richiamato art. 24, a decorrere dal 1° gennaio 1989, ha fuso le gestioni per l'assicurazione contro la disoccupazione involontaria, ivi compreso il Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto e per

comma 363

Per i contributi previdenziali e i premi assicurativi relativi al sisma del 1990 riguardanti le imprese delle province di Catania, Siracusa e Ragusa il cui termine è stato prorogato al 30 giugno 2006 dall'articolo 1, comma 142, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, il termine di versamento di cui al secondo periodo del comma 17 dell'articolo 9 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è fissato al 30 settembre 2006 e il termine per la rateizzazione di cui al terzo periodo del medesimo comma 17 è fissato al 1° ottobre 2006.

comma 364

La misura dei premi assicurativi dovuti all'INAIL è rideterminata, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, in misura corrispondente al relativo rischio medio nazionale tenuto conto dell'andamento infortunistico delle singole gestioni e dell'attuazione della normativa in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, nonché degli oneri che concorrono alla determinazione dei tassi di premi, in maniera tale da garantire comunque l'equilibrio finanziario complessivo delle gestioni

senza effetti sui saldi di finanza pubblica.

comma 365

La rideterminazione di cui al comma 364 è disposta in presenza di variazioni dei parametri di riferimento rilevate entro il 30 giugno di ciascun anno. In sede di prima applicazione, si provvede ai sensi del comma 364 con delibera dell'istituto, approvata con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 28 febbraio 2006.

comma 366

Ai fini dell'applicazione dei commi da 367 a 372, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle attività produttive, con il Ministro delle politiche agricole e forestali, con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, sono definite le caratteristiche e le modalità di individuazione dei distretti produttivi, quali libere aggregazioni di imprese articolate sul piano territoriale e sul piano funzionale,

con l'obiettivo di accrescere lo sviluppo delle aree e dei settori di riferimento, di migliorare l'efficienza nell'organizzazione e nella produzione, secondo principi di sussidiarietà verticale ed orizzontale, anche individuando modalità di collaborazione con le associazioni imprenditoriali.

comma 367

L'adesione da parte di imprese industriali, dei servizi, turistiche ed agricole e della pesca è libera.

comma 368

Ai distretti produttivi si applicano le seguenti disposizioni:

a) fiscali:

- 1) le imprese appartenenti a distretti di cui al comma 366 possono congiuntamente esercitare l'opzione per la tassazione di distretto ai fini dell'applicazione dell'IRES;
- 2) si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute negli articoli 117 e seguenti del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.

917, relative alla tassazione di gruppo delle imprese residenti;

- 3) tra i soggetti passivi dell'IRES di cui all'articolo 73, comma 1, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono compresi i distretti di cui al comma 366, ove sia esercitata l'opzione per la tassazione unitaria di cui ai commi da 366 a 372;
- 4) il reddito imponibile del distretto comprende quello delle imprese che vi appartengono, che hanno contestualmente optato per la tassazione unitaria;
- 5) la determinazione del reddito unitario imponibile, nonché dei tributi, contributi ed altre somme dovute agli enti locali, viene operata su base concordataria per almeno un triennio, in base alle disposizioni dei numeri seguenti;
- 6) fermo il disposto dei numeri precedenti, ed anche in dipendenza e in deroga dall'esercizio dell'opzione

per la tassazione distrettuale o unitaria, i distretti di cui al comma 366 possono concordare in via preventiva e vincolante con l'Agenzia delle entrate per la durata di almeno un triennio il volume delle imposte dirette di competenza delle imprese appartenenti da versare in ciascun esercizio, avuto riguardo alla natura, tipologia ed entità delle imprese stesse, alla loro attitudine alla contribuzione e ad altri parametri oggettivi, determinati anche su base presuntiva;

- 7) la ripartizione del carico tributario tra le imprese interessate è rimessa al distretto, che vi provvede in base a criteri di trasparenza e parità di trattamento, sulla base di principi di mutualità;
- 8) non concorrono a formare la base imponibile in quanto escluse le somme percepite o versate tra le imprese appartenenti al distretto in contropartita

continua a pag. 58

l'assicurazione contro la tubercolosi, la cassa per l'integrazione guadagni degli operai dell'industria, la cassa per l'integrazione guadagni dei lavoratori dell'edilizia, la cassa per l'integrazione salariale ai lavoratori agricoli, la cassa unica per gli assegni familiari, la cassa per il trattamento di richiamo alle armi degli impiegati e operai privati, la gestione per i trattamenti economici di malattia di cui all'art. 74 della legge n. 833/78, il fondo per il rimpatrio dei lavoratori extracomunitari, di cui all'art. 13 della legge n. 943/86, e ogni altra forma di previdenza a carattere temporaneo diversa dalle pensioni, in una unica gestione che assume la denominazione di «Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti». Tale gestione, alla quale affluiscono i contributi afferenti ai preesistenti fondi, casse e gestioni, ne assume le attività e le passività ed eroga le relative prestazioni. Il successivo comma 366 prevede che tale esonero operi prioritariamente sull'aliquota contributiva per gli assegni per il nucleo familiare, e, nel caso in cui il datore di lavoro operi in settori per i quali tale aliquota è dovuta in misura inferiore ai predetti limiti, a valere anche su i versamenti di altri contributi sociali dovuti dai medesimi datori di lavoro alla predetta gestione, considerando in via prioritaria i contributi per maternità e per disoccupazione. In ogni caso, si escludono da tali esoneri il contributo al fondo di garanzia per il tfr, di cui all'art. 2 della legge 297/82 e il contributo integrativo dovuto per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria. Secondo la relazione tecnica originaria, sulla base di un monte retributivo stimato per l'anno 2006 pari a 236.000 milioni di euro circa, su uno slittamento dei contributi pari a 2/13 e sull'esonero contributivo di 1 punto percentuale, derivano minori entrate, al netto degli effetti fiscali, pari a 1.996, 1.556 e 1.829 milioni di euro per gli anni 2006, 2007 e 2008.

COMMA 363

Il comma 363 si occupa delle imprese colpite dal sisma della Sicilia orientale del 1990. Il termine per il recupero dei

contributi previdenziali e dei premi Inail sospesi a causa dell'evento calamitoso inerente le imprese delle province di Catania, Ragusa e Siracusa, è stato prorogato al 30/9/2006; in caso di rateizzazione, il termine è invece fissato all'1/10/2006.

COMMI 364-365

I commi 364-365 mirano, con cadenza annuale e nel rispetto complessivo delle gestioni Inail, a introdurre elementi di flessibilità nella rideterminazione dei premi assicurativi per la copertura dei rischi relativi a infortuni e malattie professionali. Tale rimodulazione, secondo quanto disposto dal comma 368, deve tenere conto dell'andamento del rischio medio nazionale e dell'attuazione della normativa di prevenzione, nonché degli oneri concorrenti alla determinazione dei tassi di premio. In ogni caso, la rideterminazione deve garantire l'equilibrio finanziario complessivo delle gestioni senza effetti sui saldi di finanza pubblica. La rideterminazione si rende necessaria, ai sensi del comma 369, in presenza di variazioni dei parametri di riferimento rilevate entro il 30 giugno di ogni anno. In sede di prima applicazione, infine, alla rideterminazione si provvede con delibera dell'Inail, approvata con decreto del ministro del lavoro, di concerto con il ministro dell'economia entro il 28/2/06. Secondo la relazione tecnica, dalla disposizione in esame, «in considerazione della circostanza che la rideterminazione dei premi Inail è prevista in modo da garantire l'equilibrio finanziario delle gestioni e non alterare i saldi di finanza pubblica, non conseguono effetti per la finanza pubblica medesima».

COMMI DAL 366 AL 372

Attraverso i commi dal 366 al 372 il legislatore introduce una delle più interessanti novità della Finanziaria 2006, e cioè la normativa di sostegno alla formazione e al funzionamento dei distretti industriali. In pratica vengono attribuite ai distretti produttivi nuove e rilevanti funzioni nelle materie fiscali, contabili e amministrative e fi-

nanziarie al fine di favorire la loro riorganizzazione, secondo le direttrici di seguito illustrate. I nuovi distretti sono indicati come libere aggregazioni di imprese articolate sul piano territoriale e sul piano funzionale aventi le seguenti finalità, da perseguirsi «secondo principi di sussidiarietà orizzontale e verticale»:

- accrescimento dello sviluppo delle aree e dei settori di riferimento;
- miglioramento dell'efficienza nell'organizzazione e nella produzione.

La definizione di caratteristiche e modalità di individuazione dei nuovi distretti è rimessa a un decreto del ministro dell'economia (da adottare di concerto con i ministri delle attività produttive, delle politiche agricole e forestali, dell'Istruzione, università e ricerca e per l'Innovazione e le tecnologie).

Nel testo si prefigura peraltro sin d'ora la definizione di due distinte tipologie di distretti: quelli territoriali e quelli funzionali.

I primi, maggiormente ancorati all'esperienza maturata finora nel settore dei distretti produttivi, sono caratterizzati dalla comune appartenenza delle imprese che vi confluiscono oltre che a un medesimo settore produttivo, a uno stesso ambito territoriale.

L'applicazione delle disposizioni avrà luogo in un primo tempo, in via sperimentale, limitatamente a uno o più distretti che saranno individuati dal decreto del ministro dell'economia. Una volta conclusa la fase sperimentale, si darà poi corso, progressivamente, all'applicazione delle disposizioni in questione ai rimanenti distretti.

L'adesione ai distretti da parte di imprese industriali, dei servizi, turistiche e agricole e della pesca è libera. Le disposizioni fiscali, contabili e amministrative, nonché finanziarie a favore dei distretti prevede una serie di vantaggi per le imprese a questi appartenenti.

• DISPOSIZIONI FISCALI

In sintesi, vengono previste due diverse possibili aggregazioni, costituite rispettivamente dal consolidamento fiscale (secondo cui le società di capita-

li facenti parte di distretti verrebbero sostanzialmente equiparate a un gruppo) e dalla tassazione unitaria (caratterizzata da un reddito imponibile di distretto che comprende quello delle imprese che hanno optato per la tassazione unitaria), a cui possono accedere anche le imprese non soggette all'imposta sul reddito delle società (Ires). Va evidenziato che il ricorso a tali forme di aggregazione è comunque opzionale.

Tanto la tassazione consolidata (riferita alle sole imposte sul reddito) quanto la tassazione unitaria (applicabile tanto alle imposte sul reddito, quanto alle entrate locali) individuano il distretto come unità fiscale di riferimento.

La tassazione consolidata ricalca l'istituto del consolidato nazionale disciplinato nella sez. II del Tuir, le cui norme vengono espressamente richiamate in quanto applicabili. In luogo del gruppo di imprese controllate, l'unità fiscale di riferimento è il distretto, che provvede agli adempimenti dichiarativi e di pagamento, sulla base della sommatoria dei redditi delle società partecipanti. Viene quindi consentita, per esempio, la compensazione intradistrettuale delle perdite fiscali.

La tassazione unitaria individua il distretto quale soggetto passivo delle imposte sui redditi, dei tributi e delle altre somme dovute agli enti locali. La caratteristica della tassazione distrettuale unitaria consiste nel ricorso al concordato preventivo triennale delle imposte dovute.

Il concordato avviene sulla base di elementi caratteristici relativi, quanto alle imposte dirette, alla natura, tipologia ed entità delle imprese partecipanti, alla loro attitudine alla contribuzione e ad altri parametri oggettivi, determinati anche su base presuntiva. Tali elementi vanno determinati dall'Agenzia delle entrate previa consultazione delle categorie interessate e degli organismi rappresentativi dei distretti.

Per la determinazione di quanto do-

continua a pag. 58

segue da pag. 57

- dei vantaggi fiscali ricevuti o attribuiti;
- 9) i parametri oggettivi per la determinazione delle imposte di cui al numero 6) vengono determinati dalla Agenzia delle entrate, previa consultazione delle categorie interessate e degli organismi rappresentativi dei distretti;
 - 10) resta fermo da parte delle imprese appartenenti al distretto l'assolvimento degli ordinari obblighi e adempimenti fiscali e l'applicazione delle disposizioni penali tributarie. In caso di osservanza del concordato, i controlli sono eseguiti unicamente a scopo di monitoraggio, prevenzione ed elaborazione dei dati necessari per la determinazione e l'aggiornamento degli elementi di cui al numero 6);
 - 11) i distretti di cui al comma 366 possono concordare in via preventiva e vincolante con gli enti locali competenti per la durata di almeno un triennio il volume dei tributi, contributi ed altre somme da versare dalle imprese appartenenti in ciascun anno;
 - 12) la determinazione di quanto dovuto è operata tenendo conto della attitudine alla contribuzione delle imprese, con l'obiet-

tivo di stimolare la crescita economica e sociale dei territori interessati. In caso di opzione per la tassazione distrettuale unitaria, l'ammontare dovuto è determinato in cifra unica annuale per il distretto nel suo complesso;

- 13) criteri generali per la determinazione di quanto dovuto in base al concordato vengono determinati dagli enti locali interessati, previa consultazione delle categorie interessate e degli organismi rappresentativi dei distretti;
- 14) la ripartizione del carico tributario derivante dall'attuazione del numero 7) tra le imprese interessate è rimessa al distretto, che vi provvede in base a criteri di trasparenza e parità di trattamento, sulla base di principi di mutualità;
- 15) in caso di osservanza del concordato, i controlli sono eseguiti unicamente a scopo di monitoraggio, prevenzione ed elaborazione dei dati necessari per la determinazione di quanto dovuto in base al concordato;

b) amministrative:

- 1) al fine di favorire la massima semplificazione ed economicità per le imprese che aderiscono ai distretti, le imprese aderenti possono intrattenere rapporti con le pubbliche amministrazioni e con gli enti pubblici, anche economici, ovvero dare avvio presso gli stessi a procedimenti amministrativi per il tramite del distretto di cui esse fanno parte. In tal caso, le domande, richieste, istanze ovvero qualunque altro atto idoneo ad avviare ed eseguire il rapporto ovvero il procedimento amministrativo, ivi incluse, relativamente a quest'ultimo, le fasi partecipative del procedimento, qualora espressamente formati dai distretti nell'interesse delle imprese aderenti si intendono senz'altro riferiti, quanto agli effetti, alle medesime imprese; qualora il distretto dichiari altresì di avere verificato, nei riguardi delle imprese aderenti, la sussistenza dei presupposti ovvero dei requisiti, anche di legittimazione, necessari, sulla base delle leggi

vigenti, per l'avvio del procedimento amministrativo e per la partecipazione allo stesso, nonché per la sua conclusione con atto formale ovvero con effetto finale favorevole alle imprese aderenti, le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici provvedono senza altro accertamento nei riguardi delle imprese aderenti. Nell'esercizio delle attività previste dal presente numero, i distretti comunicano anche in modalità telematica con le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici che accettano di comunicare, a tutti gli effetti, con tale modalità. I distretti possono accedere, sulla base di apposita convenzione, alle banche dati formate e detenute dalle pubbliche amministrazioni e dagli enti pubblici. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, sono stabilite le modalità applicative delle disposizioni del presente numero;

- 2) al fine di facilitare l'acces-

so ai contributi erogati a qualunque titolo sulla base di leggi regionali, nazionali o di disposizioni comunitarie, le imprese che aderiscono ai distretti di cui al comma 366 possono presentare le relative istanze ed avviare i relativi procedimenti amministrativi, anche mediante un unico procedimento collettivo, per il tramite dei distretti medesimi che forniscono consulenza ed assistenza alle imprese stesse e che possono, qualora le imprese siano in possesso dei requisiti per l'accesso ai citati contributi, certificarne il diritto. I distretti possono altresì provvedere, ove necessario, a stipulare apposite convenzioni, anche di tipo collettivo con gli istituti di credito ed intermediari finanziari iscritti nell'elenco di cui all'articolo 106 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, volte alla prestazione della garanzia per l'ammontare della quota dei contributi soggetti a rimborso. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità applicative della presente disposizione;

4 - Continua

La prima parte è stata pubblicata su ItaliaOggi di mercoledì 21, la seconda giovedì 22, la terza parte venerdì 23 dicembre 2005

Il commento

segue da pag. 57

vuto in base al concordato relativamente ai tributi e alle altre somme dovuti agli enti locali, si rimanda ogni competenza agli enti interessati, che procedono alla determinazione in cifra unica di quanto dovuto dal distretto nel suo complesso previa consultazione degli organismi rappresentativi dei distretti e delle categorie interessate.

La ripartizione del carico concordato nell'ambito del distretto è rimessa al distretto stesso, secondo criteri di trasparenza e parità di trattamento, e sulla base di principi di mutualità. Nell'ipotesi di osservanza del concordato, i controlli fiscali sono limitati al monitoraggio e alla acquisizione dei dati necessari per la definizione dei futuri concordati, ferma in ogni caso la vigilanza sulla commissione di eventuali reati.

Più analiticamente, è consentito alle imprese facenti parte di un distretto, di esercitare congiuntamente l'opzione per la tassazione del distretto stesso, ai fini dell'applicazione dell'imposta sul reddito delle società.

Nell'imposizione sui distretti, le disposizioni contenute negli artt. 117 e seguenti del Tuir relative alla tassazione di gruppi di imprese residenti. La Finanziaria 2006 inoltre include i distretti fra i soggetti passivi dell'Ires, di cui all'art. 73, c. 1, lett. b), del Tuir (ossia tra gli enti pubblici e privati diversi dalle società, residenti nel territorio dello stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali) in caso di opzione per la tassazione unitaria.

Nel caso in cui le imprese componenti il distretto abbiano optato per la tassazione unitaria, il reddito imponibile del distretto comprenderà quello delle stesse imprese.

La determinazione del reddito uni-

tario, nonché dei tributi, dei contributi e delle altre somme dovute agli enti locali, viene operata su base concordataria per almeno un triennio, sulla base delle disposizioni dei numeri seguenti.

Inoltre, indipendentemente dall'esercizio dell'opzione per la tassazione distrettuale o unitaria, i distretti possono concordare in via preventiva e vincolante con l'Agenzia delle entrate il volume delle imposte dirette di competenza delle imprese appartenenti per almeno un triennio. Per la determinazione delle imposte si tiene conto di natura, tipologia ed entità delle imprese stesse, alla loro attitudine alla contribuzione e ad altri parametri oggettivi, determinati anche su base presuntiva.

Il distretto sarà pertanto tenuto a dover ripartire il carico tributario tra le imprese a esso appartenenti, sulla base di criteri di trasparenza e parità di trattamento e sulla base di principi di mutualità.

Viene inoltre stabilito che non concorrono a formare la base imponibile, in quanto escluse, le somme percepite o versate tra le imprese appartenenti al distretto in contropartita di vantaggi fiscali ricevuti o attribuiti.

L'Agenzia delle entrate dovrà determinare gli elementi obiettivi per la quantificazione delle imposte, previa consultazione delle categorie interessate e degli organi rappresentativi del distretto.

Deve tuttavia restare fermo per le imprese appartenenti al distretto l'assolvimento degli ordinari obblighi e adempimenti fiscali e l'applicazione delle disposizioni penali tributarie. I controlli, nel caso in cui il concordato sia osservato, vengono eseguiti all'unico scopo di monitorare, prevenire ed elaborare i dati necessari per la determi-

nazione e l'aggiornamento degli elementi di cui al numero 6.

I distretti possono concordare in via preventiva e vincolante con gli enti locali competenti, per la durata di almeno un triennio, il volume dei tributi, contributi e altre somme da versare dalle imprese appartenenti in ciascun anno.

La determinazione di quanto dovuto è operata tenendo conto dell'attitudine alla contribuzione delle imprese, con l'obiettivo di stimolare la crescita economica e sociale dei territori interessati. In caso di opzione per la tassazione distrettuale unitaria, l'ammontare dovuto è determinato in cifra unica annuale per tutto il distretto.

Compete agli enti locali interessati di stabilire i criteri generali per la determinazione di quanto dovuto dai distretti, consultando preventivamente le categorie interessate e gli organismi dei distretti.

Nella ripartizione del carico tributario fra le imprese interessate che è affidata al distretto occorre utilizzare criteri di trasparenza e parità di trattamento, nonché principi di mutualità.

Vengono attribuiti ai controlli, in caso di osservanza del concordato, il solo scopo di monitoraggio, prevenzione ed elaborazione dei dati necessari per la determinazione di quanto dovuto in base al concordato.

• DISPOSIZIONI CONTABILI E AMMINISTRATIVE.

Al fine di favorire la semplificazione e l'economicità per le imprese che aderiscono ai distretti, le imprese aderenti possono intrattenere rapporti con le pubbliche amministrazioni e con gli enti pubblici, anche economici (ovvero dare un impulso a procedimenti amministrativi) attraverso il distretto.